

(N. 141)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti

(CORBELLINI)

di concerto col Ministro dei Lavori Pubblici

(TUPINI)

e col Ministro del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 19 NOVEMBRE 1948

Modifiche alla legge 6 luglio 1940, n. 952 contenente disposizioni concernenti le pensioni agli agenti delle Ferrovie dello Stato provenienti dalle es-gestioni austriache e agli agenti delle Ferrovie dello Stato passati nei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato.

ONOREVOLI SENATORI. — Le pensioni degli agenti che, dopo aver fatto parte del personale delle Ferrovie dello Stato passarono nei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 luglio 1914, n. 742, o di altre leggi speciali, rimanendo iscritti al Fondo pensioni ferroviario, furono, fino alla data di entrata in vigore della legge 6 luglio 1940, n. 952, a totale carico del detto Fondo pensioni, salvo però l'obbligo da parte delle predette Amministrazioni di versare alle Ferrovie dello Stato le ritenute ordinarie e straordinarie effettuate agli agenti, nonchè i relativi contributi amministrativi.

Poichè col regio decreto 23 marzo 1924, n. 498 era stato introdotto, nel pagamento

delle pensioni ferroviarie, il sistema di integrazione mediante il versamento al Fondo pensioni da parte dell'Amministrazione Ferroviaria di una somma annua pari alla differenza tra l'importo delle pensioni da pagare e la somma degli interessi del patrimonio del Fondo pensioni e delle ritenute effettuate agli agenti, le Amministrazioni dello Stato che, come sopra detto, avevano assunto personale ferroviario, non versarono più i contributi amministrativi, che secondo la legge n. 742, del 1914 avrebbero dovuto fare loro carico, oppure versarono dei semplici acconti.

Si rese quindi necessario disciplinare in modo diverso e più conveniente la materia rendendo miste tali pensioni e ripartendone l'onere tra

l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato e le altre Amministrazioni statali in ragione degli stipendi percepiti dagli agenti prima e dopo il passaggio.

A tale scopo fu emanata la legge 6 luglio 1940, n. 952.

Nonchè, in sede di applicazione della legge stessa, il Ministero dei lavori pubblici, al quale, per effetto del regio decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1262, era passata una considerevole aliquota di agenti ferroviari, chiese alla Ragioneria generale dello Stato l'istituzione di un nuovo capitolo nel proprio bilancio per poter far fronte al pagamento delle quote di pensione a proprio carico.

In tale occasione la Ragioneria generale dello Stato suggerì di promuovere un provvedimento legislativo inteso ad istituire, a modifica di quanto stabilito con gli articoli 7, 9 e 11 della precitata legge n. 952 del 1940, un nuovo criterio di ripartizione dell'onere delle pensioni, ed a conseguire una semplificazione della procedura contabile preesistente, nonchè una notevole economia amministrativa, determinata dall'adozione di un ruolo unico per il pagamento delle pensioni agli impiegati di cui trattasi.

Si è pertanto predisposto l'unito disegno di legge, di cui si illustrano qui di seguito i singoli articoli:

Con l'articolo 1 si sostituisce l'articolo 7 della legge n. 952 del 1940, introducendo al 3° comma il criterio di ripartizione delle pensioni in proporzione della durata dei servizi utili resi rispettivamente alle Ferrovie dello Stato ed alle altre Amministrazioni statali, in luogo di quello che pone a base della ripartizione stessa gli stipendi percepiti dagli agenti prima e dopo il passaggio. Tale nuovo criterio è stato già sancito dall'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833.

Col 4° comma dello stesso articolo si modifica il sistema di pagamento delle pensioni miste di cui trattasi, provvedendo a tale pagamento anzichè con due ruoli distinti, come stabilito nella legge n. 952 del 1940, con un unico ruolo da emettersi, insieme col relativo libretto, dalle Ferrovie dello Stato, per l'intero importo della pensione, salvo rimborso, da parte dei

Ministeri interessati, delle quote di pensione a loro carico.

Con i comma 7, 8 e 9 si modificano i criteri di ripartizione della spesa relativa alle pensioni nei riguardi del personale già addetto al servizio delle nuove costruzioni ferroviarie, passato al Ministero dei lavori pubblici in base al regio decreto legge 4 agosto 1924, n. 1262, e ciò in relazione al fatto che, anteriormente al passaggio a detto Ministero del personale di cui trattasi, le spese relative a quest'ultimo facevano carico per intero al Ministero stesso.

Considerato però che una minima aliquota del personale in questione ha prestato servizio presso impianti propri delle Ferrovie dello Stato, si è convenuto, d'accordo con i Ministeri interessati, di attribuire per intero alla Amministrazione dei lavori pubblici l'onere delle pensioni relative al personale rimasto presso detta Amministrazione fino al collocamento a riposo, attribuendo invece interamente alle Ferrovie dello Stato l'onere delle pensioni relative a quella parte del personale rientrato successivamente alla Ferrovie stesse.

Sempre in applicazione del principio di conguaglio degli oneri, si è stabilito, ai fini della ripartizione del carico delle pensioni, di considerare come prestato presso le Ferrovie dello Stato il periodo di servizio reso presso l'Amministrazione dei lavori pubblici da quel personale che da tale ultima Amministrazione fece successivamente passaggio ad altra Amministrazione statale.

Con l'articolo 2, che sostituisce l'articolo 9 della legge n. 952 del 1940, si dispone che nei confronti del personale passato al Ministero dei lavori pubblici, il conguaglio tra le somme addebitate a detto Ministero e quelle ad esso accreditate si effettui limitatamente al periodo successivo al 1° luglio 1924, considerando compensati gli interessi relativi alle due partite di debito e credito.

Con l'articolo 3 che sostituisce l'articolo 11 della legge n. 952 del 1940, si stabilisce che non sono soggette alle ritenute a favore del Tesoro non soltanto le pensioni miste dirette di cui all'articolo 7 della ripetuta legge n. 952 ma anche le pensioni miste dirette relative ad agenti passati da altre Amministrazioni statali nei ruoli delle Ferrovie dello Stato, purchè tali ultime pensioni siano liquidate con le norme del Testo

Unico sulle pensioni ferroviarie approvato con regio decreto 22 aprile 1909, n. 229 e successive modificazioni. Con l'articolo 4 infine si precisa che le norme contenute nel disegno

di legge hanno efficacia dalla data di entrata in vigore della ripetuta legge n. 952, essendosi ravvisato necessario regolarizzare la situazione degli anzidetti agenti anche per il passato.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

L'articolo 7 della legge 6 luglio 1940, n. 952, è sostituito dal seguente:

*Art. 7.* Le pensioni ed i sussidi per una sola volta, da assegnare per cessazioni dal servizio successive all'entrata in vigore della presente legge, agli agenti delle Ferrovie dello Stato iscritti al Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato, che in base all'articolo 5 della legge 23 luglio 1914, n. 742, siano stati o saranno assunti in servizio da altre Amministrazioni dello Stato col consenso dell'Amministrazione ferroviaria o in base a speciale disposizione di legge, mantenendo l'iscrizione al Fondo pensioni anzidetto, ed i relativi assegni di reversibilità continuano ad essere liquidati dalle Ferrovie dello Stato in base alle norme che regolano il trattamento di quiescenza del personale delle Ferrovie dello Stato.

Gli accertamenti e le determinazioni sulla inabilità fisica, come sulle altre cause di cessazione dal servizio, per il personale di cui al presente articolo, dovranno essere effettuati dagli organi competenti e nei modi prescritti secondo la legge generale sulle pensioni del personale statale.

L'importo delle pensioni o sussidi e degli assegni annessi di cui al primo comma del presente articolo, viene ripartito a cura delle Ferrovie dello Stato tra il Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato e l'altra Amministrazione statale presso la quale il personale ha prestato servizio. La ripartizione è fatta in proporzione della durata dei servizi utili resi rispettivamente alle Ferrovie dello Stato ed all'altra Amministrazione calcolando tale durata a mesi interi e trascurando le frazioni di mese.

Il pagamento di tali pensioni è effettuato

per ogni pensionato su ruolo e libretto unico da emettersi dalle Ferrovie dello Stato per l'intero importo della pensione e degli assegni annessi, salvo rimborso al Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato delle quote anticipate per conto dell'altra Amministrazione.

Le pensioni ed i sussidi per una sola volta assegnati o da assegnare per cessazione dal servizio anteriori all'entrata in vigore della presente legge, nonchè gli assegni annessi, sono ripartiti tra il Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato e l'altra Amministrazione a norma del terzo comma del presente articolo ed il pagamento delle due quote continua ad essere effettuato col ruolo già emesso da parte delle Ferrovie dello Stato per le pensioni già assegnate e mediante un unico ruolo ed un unico libretto per quelle da assegnare.

Le somme anticipate dal Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato per conto di altre Amministrazioni statali sono addebitate a queste ultime insieme con gli interessi relativi.

Per quanto riguarda il personale passato al Ministero dei lavori pubblici per il servizio delle nuove costruzioni ferroviarie in base al regio decreto legge 4 agosto 1924, n. 1262, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, ed ivi rimasto fino alla cessazione dal servizio, la ripartizione degli assegni di quiescenza non ha luogo rimanendo detti assegni a totale carico del bilancio del Ministero suddetto.

Per il personale che, già passato al Ministero dei lavori pubblici in base al citato decreto legge 4 agosto 1924, n. 1262, fu successivamente comunque restituito alle Ferrovie dello Stato, non si fa luogo alla ripartizione degli assegni di quiescenza, restando i medesimi a carico del Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato, a favore del quale

vengono acquisite le ritenute ordinarie e straordinarie effettuate a detto personale durante il servizio prestato presso il Ministero dei lavori pubblici ed i relativi contributi amministrativi versati dal Ministero stesso.

Per il personale che, già passato al Ministero dei lavori pubblici in base al suddetto regio decreto legge 4 agosto 1924, n. 1262, ha fatto successivamente passaggio ad altra Amministrazione dello Stato, il servizio prestato presso il Ministero dei lavori pubblici si considera, ai fini della ripartizione della spesa della pensione, come prestato alle Ferrovie dello Stato, e si applicano le disposizioni di cui al precedente terzo comma ed agli articoli 8 e 9.

#### Art. 2.

L'articolo 9 della legge 6 luglio 1940, n. 952, è sostituito dal seguente:

*Art. 9.* Tra le somme addebitate alle Amministrazioni di cui al sesto comma dell'articolo 7 e quelle ad esse accreditate giusta l'ultimo comma dell'articolo 8, sarà, a cura delle Ferrovie dello Stato, provveduto al conguaglio. La relativa liquidazione finanziaria fra le Ferrovie stesse e ciascuna Amministrazione interessata sarà effettuata in conformità degli accordi che saranno stabiliti fra le parti.

Nei confronti del personale passato al Ministero dei lavori pubblici per il servizio delle

nuove costruzioni ferroviarie in base al regio decreto legge 4 agosto 1924, n. 1262, restandovi fino alla cessazione dal servizio, il conguaglio di cui al precedente comma sarà da effettuarsi limitatamente al periodo successivo al 1° luglio 1924, sia per quanto concerne i versamenti fatti dal Ministero stesso al Fondo pensioni per il personale delle Ferrovie dello Stato, sia per quanto concerne i pagamenti di pensioni ed assegni annessi effettuati dal citato Fondo pensioni per conto del suddetto Ministero, considerando compensati gli interessi relativi alle due partite di debito e credito.

#### Art. 3.

L'articolo 11 della legge 6 luglio 1940, numero 952, è sostituito dal seguente:

*Art. 11.* Le pensioni miste dirette liquidate o da liquidare con le norme del Testo Unico sulle pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni, non sono soggette alla ritenuta a favore del Tesoro.

#### Art. 4.

Le norme contenute nella presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 6 luglio 1940, n. 952.